



CITTA' DI BORGO SAN DALMAZZO

Via Roma 74 – 12011 *BORGO SAN DALMAZZO*
Centralino: 0171/754.111 - C.F./P.IVA: 00449510049

**BANDO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVEZIONE
REGOLANTE I RAPPORTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE**



Indice generale

- 1 Finalità del bando e durata della concessione
 - 1.1 Finalità del bando
 - 1.2 Durata della Convenzione e clausola di rinnovo
- 2 Riferimenti normativi ed atti approvativi documentali
- 3 Abbreviazioni ed acronimi
- 4 Le funzioni dei Comuni nell'ambito della protezione civile art 12 D.Lgs. 02/01/2018 n° 1
- 5 Pianificazione di Protezione Civile art 18 D.Lgs. 02/01/2018 n° 1
- 6 Il piano comunale di protezione civile

- 7 Il volontario di protezione civile art 32 del Dlgs 1/2018 11
- 8 Partecipazione attiva dei cittadini e del volontariato organizzato di protezione civile
- 9 Le Convenzioni di cui all'art 56 del D. Lgs. 117 del 03/07/2017 (CTS)
- 10 Attività di istituto della protezione civile
- 10.1 Previsione
- 10.2 Prevenzione
- 10.3 Attività di prevenzione non strutturale
- 10.4 Attività di prevenzione strutturale di protezione civile
- 10.5 Gestione dell'emergenza
- 10.6 Superamento dell'emergenza
- 11 Attività complementari e accessorie in materi di protezione civile
- 11.1 Rischio meteorologico
- 11.2 Rischio idrogeologico
- 11.3 Rischio sismico
- 11.4 Rischio incendio interfaccia urbana e boschiva
- 11.5 Rischio chimico industriale e vulnerabilità delle falde
- 11.6 Attività di sorveglianza aerea
- 12 Rimborsi per le attività ordinarie, contributi straordinari, liquidazioni, e rapporti di servizio ed attività di co-progettazione
- 12.1 Premessa alle attività di co-progettazione
- 12.2 Copertura finanziaria
- 12.3 Rapporti di servizio periodici
- 13 Soggetti ammessi a presentare la candidatura
- 14 Modalità e termini per la candidatura
- 14.1 Compilazione del Modello di Istanza
- 14.2 Invio dell'istanza
- 14.3 Dichiarazioni da rendere a nome del rappresentante legale
- 14.4 Documentazione da produrre a corredo dell'istanza
- 15 Ammissibilità e Criteri di priorità
- 16 Effetti della manifestazione di interesse e sottoscrizione della convenzione
- 17 Inammissibilità delle candidature e decadenza
- 18 Raccolta dei fondi
- 18.1 Enti del terzo settore non commerciali
- 18.2 Casi specifici le raccolte pubbliche di fondi
- 18.3 Casi specifici il 5 per mille
- 18.4 Casi specifici enti filantropici
- 18.5 Impresa sociale
- 18.6 Obblighi e divieti
- 18.7 Rendicontazione delle raccolte pubbliche di fondi
- 18.8 Enti del terzo settore con finalità commerciali
- 19 Note comuni sull'utilizzo delle attrezzature e sulle coperture assicurative
- 20 Informazione e pubblicità
- 21 Obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione
- 22 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- 23 Responsabile del procedimento
- 24 Trattamento dei dati
- 25 Documenti allegati alla manifestazione di interesse
- 25.1 ALLEGATO 1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
- 25.2 ALLEGATO 2 SCHEDA DEI CRITERI DI PRIORITA'
- 25.3 ALLEGATO 3: SCHEMA DI CONVENZIONE

1 FINALITÀ DEL BANDO E DURATA DELLA CONCESSIONE

1.1 Finalità del bando

La città di BORGIO SAN DALMAZZO intende stipulare specifica convenzione con una Organizzazione di Volontariato di Protezione civile al fine di acquisire risorse, competenze generiche e specialistiche per garantire il supporto finalizzato a fronteggiare le criticità correlate ai rischi individuati nel Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2021 avente ad oggetto "PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE-APPROVAZIONE" tenuto conto del vigente regolamento comunale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 10/03/2020.

L'associazione convenzionata svolgerà attività di supporto al fine di armonizzare i propri comportamenti con le attività di istituto della Protezione Civile assicurando lo svolgimento delle attività necessarie e supportando l'Amministrazione comunale nelle proprie funzioni in materia di Protezione Civile che sinteticamente sono riportate nell'articolato del presente bando.

1.2 Durata della Convenzione e clausola di rinnovo

La Convenzione avrà durata di anni cinque con facoltà di rinnovo per ulteriori anni cinque.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI ED ATTI APPROVATIVI DOCUMENTALI

- Legge 07/08/1990 n° 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" s.m.i.
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM 9 novembre 2012 (GU n° 27 del 01/02/2013) "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile. (13A00827)
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2021 avente ad oggetto "PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- APPROVAZIONE"
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 10/03/2020 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE"
- Anac Delibera n° 32 del 20 gennaio 2016 ad oggetto "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali"
- Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento protezione civile prot n° DPC/VOL/32320 "Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale"
- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Raccolta 2018) Codice della protezione civile. (18G00011) (GU Serie Generale n.17 del 22-01-2018) note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2018 La presente legge è stata erroneamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "224".
- Nuovo disciplinare di allerta meteorologico D.G.R. n. 59-7320, del 30/07/2018, 'Dlgs 1/2018. Approvazione del nuovo disciplinare riguardante "Il Sistema di Allertamento e la risposta del sistema regionale di protezione civile". Modifica alla DGR 30 luglio 2007, n. 46-6578.'
- Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21 ottobre 2020, che disciplina, in attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro. Il D.M. 106 reca 3 Allegati tecnici, A, B, e C, che ne costituiscono parte integrante. Gli allegati tecnici B e C sono comprensivi di 2 appendici ciascuno, in formato excel. Le appendici rappresentano il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del R.U.N.T.S. e non sono di immediato utilizzo da parte degli Enti. Ai sensi dell'art. 40 del D.M., gli allegati tecnici A, B e C possono essere aggiornati o modificati

con decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. Con DDG 344 del 29 luglio 2021 sono stati aggiornati l'allegato tecnico A e le appendici degli allegati tecnici B e C.

3 ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI

- CDPC codice della protezione civile (DLgs 1/2018);
- CTS Codice del terzo settore (DLgs 117/2017)
- RUNTS Registro unico nazionale del terzo settore;

4 LE FUNZIONI DEI COMUNI NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ART 12 D.LGS. 02/01/2018 N° 1

Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di Protezione Civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.

Per lo svolgimento della funzione di cui al comma precedente, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di Protezione Civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18 del D.Lgs.01/01/2018 n° 1, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità:

- a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs.1/18;
- b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 (DLgs 1/18);
- d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
- e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del CDPC di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
- f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, del CDPC all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
- g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
- h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del CDPC sulla base degli indirizzi nazionali e regionali

L'organizzazione delle attività di cui ai punti precedenti nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di Protezione Civile di cui all'articolo 18 (DLgs 1/18) e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).

Il comune approva con deliberazione consiliare il Piano Comunale di Protezione Civile redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai

cittadini.

Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

- a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
- b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di Protezione Civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
- c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7 "*Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile*", comma 1, lettere b) o c) del D. Lgs. N° 1 del 02/01/2018.

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18 "*Pianificazione di protezione civile*" del D.Lgs. 02/01/2018 n° 1, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.

In base ai contenuti del regolamento comunale di Protezione Civile approvato con delibera della Giunta Comunale n. 73 del 10/03/2020 l'Amministrazione provvede inoltre a:

- a) organizzare il dispositivo operativo comunale di protezione civile e garantirne la pronta attivazione tanto in emergenza quanto in condizioni ordinarie, sia attraverso il coordinamento delle risorse fornite dalle strutture dell'Ente sia mediante l'acquisizione e l'utilizzo diretto di risorse proprie;
- b) predisporre il Piano Comunale di Protezione Civile e le successive integrazioni da sottoporre all'approvazione del Comitato e della Giunta Comunale, provvedendo direttamente agli aggiornamenti di competenza dirigenziale;
- c) organizzare e gestire le simulazioni e le esercitazioni di Protezione Civile per posti di comando, operative, dimostrative e miste;
- d) promuovere iniziative di conoscenza e prevenzione dei rischi mirate alla diffusione nella cittadinanza e nelle scuole di una cultura di Protezione Civile;
- e) realizzare iniziative per la formazione e l'addestramento professionale, nonché per il mantenimento e lo sviluppo delle migliori condizioni psicofisiche del personale dipendente e volontario, allo scopo di garantire il livello ottimale di efficienza ed efficacia degli interventi d'emergenza di Protezione Civile;
- f) realizzare e gestire il sistema di radiotrasmissioni di Protezione Civile;
- g) stipulare convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile secondo gli indirizzi stabiliti dal Comitato Comunale di Protezione Civile;
- h) svolgere funzioni di collegamento con gli enti e le Amministrazioni esterne per le questioni di protezione e difesa civile, rappresentando il Servizio Comunale di Protezione Civile;
- i) realizzare ogni attività ad essa demandata dalle competenti autorità di Protezione Civile;
- j) esercitare ogni altra attività utile alle finalità di Protezione Civile.

5 PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ART 18 D.LGS. 02/01/2018 N° 1

La pianificazione di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non

strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, CDPC finalizzata:

- a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di Protezione Civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, CDPC definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;
- b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio Nazionale;
- c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;
- d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;

È assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.

I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

6 IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Per garantire una risposta efficace alle calamità, agli enti locali spetta la pianificazione per la gestione dell'evento, che individua gli scenari di rischio del territorio, la strategia e il modello di intervento, le responsabilità e il sistema di scambio di informazioni tra sistema centrale e periferico. Il Dipartimento della Protezione Civile definisce i criteri generali per la pianificazione di emergenza e li indirizza alle Regioni, che danno indicazioni per la preparazione dei piani provinciali e comunali.

Province e Comuni predispongono i piani a seconda dei rischi del loro territorio.

Ai vari livelli territoriali e funzionali, il coordinamento segue i principi del **metodo Augustus**, che permette una gestione semplice e flessibile dell'emergenza.

Gli organi di coordinamento sono i "centri operativi", organizzati in funzioni di supporto, associate a diversi settori di attività e di intervento, es. "Tecnica e pianificazione" o "Volontariato".

Per ciascuna funzione è individuato un responsabile che, in situazione ordinaria, provvede all'aggiornamento dei dati e delle procedure in emergenza, in emergenza invece coordina e garantisce il raccordo con le diverse funzioni.

La città di BORGO SAN DALMAZZO si è dotata di un piano comunale di protezione civile approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2021 tenuto conto del vigente regolamento comunale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 10/03/2020 e pubblicato in apposita sezione del sito internet comunale accessibile dalla home page.

7 IL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE ART 32 DEL DLGS 1/2018

Con riferimento all'articolo 32 *Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile* del D.Lgs. N° 1 del 02/01/2018 in modo non esaustivo si definiscono i requisiti del volontario di protezione civile.

Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di Protezione Civile di cui all'articolo 2 *Attività di protezione civile* del CDPC, mettendo a disposizione il proprio tempo e le

proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.

Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del CDPC, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.

La partecipazione del volontariato al servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5 *Attività di interesse generale*, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione.

In conformità a quanto previsto dagli articoli 3 *Norme applicabili*, 4 *Enti del Terzo settore*, comma 2, 32, comma 4, e 41 *Reti associative*, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano anche al volontariato.

I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di Protezione Civile sono definiti dalle disposizioni contenute nel CDPC che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per:

- a) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata;
- b) garantire la partecipazione del Volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7 *Tipologie degli eventi emergenziali*, comma 1, lettere a), b) e c), del Dlgs n° 1 del 02/01/2018 prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;
- c) garantire la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunità.

8 PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI E DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE

La partecipazione attiva dei cittadini e del volontariato alle attività di protezione civile con riferimento al D. Lgs n° 1 del 02/01/2018 (CDPC) è individuata dagli articoli riportati di seguito ai quali si rimanda per gli opportuni approfondimenti

- art 31 Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile;
- art 32 Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile;
- art 33 Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- art 34 Elenco nazionale del volontariato di protezione civile;
- art 35 Gruppi comunali di protezione civile;
- art 36 Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile;

- art 37 Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità;
- art 38 Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile;
- art 39 Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile;
- art 40 Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile;
- art 41 Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza;

9 LE CONVENZIONI DI CUI ALL'ART 56 DEL D. LGS. 117 DEL 03/07/2017 (CTS)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

3. bis. (omissis)

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

10 ATTIVITÀ DI ISTITUTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il soccorso alla popolazione in emergenza è l'attività che identifica la funzione principale della Protezione Civile, anche se negli anni le competenze del sistema si sono estese allo sviluppo della conoscenza dei rischi, alla formazione, alla diffusione della cultura della prevenzione al rischio e

alle azioni per evitare o ridurre al minimo i danni delle calamità.

Il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile” (CDPC) ridefinisce le attività di Protezione Civile individuate per la prima volta dalla Legge 225/1992 del 24/02/1992 che istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile:

- Previsione;
- Prevenzione e mitigazione dei rischi;
- Gestione delle emergenze;
- Superamento dell'emergenza.

Alle attività di protezione civile concorrono diverse amministrazioni e istituzioni, pubbliche e private, che la legge individua quali componenti e strutture operative del Servizio Nazionale.

10.1 Previsione

Consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.

10.2 Prevenzione

Consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

10.3 Attività di prevenzione non strutturale

Sono attività di prevenzione non strutturale di Protezione Civile quelle concernenti:

- a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
- b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18 “*Pianificazione di protezione civile*” del CDPC;
- c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;
- d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
- e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
- f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;
- g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
- h) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.

10.4 Attività di prevenzione strutturale di protezione civile

Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:

- a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;
- b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione;
- c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi

- calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
- d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22 *Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile* del CDPC.

10.5 Gestione dell'emergenza

Consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle persone e agli animali colpite da eventi calamitosi attraverso la riduzione del relativo impatto con l'emergenza, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione. Quando un evento colpisce un territorio, il Sindaco - Autorità di protezione civile nell'ambito del Servizio Nazionale - ha il compito di assicurare i primi soccorsi alla popolazione, coordinando le strutture operative locali sulla base dei piani comunali di emergenza (**evento di tipo "a"**). Se i mezzi e le risorse a disposizione del Comune non sono sufficienti a fronteggiare l'emergenza, intervengono la Provincia, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, e la Regione, che attivano le risorse disponibili sui territori di propria competenza (**evento di tipo "b"**). Nelle situazioni più gravi, su richiesta del Governo regionale, subentra il livello nazionale, con la dichiarazione dello stato di emergenza (**evento di tipo "c"**): il coordinamento degli interventi viene assunto direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che opera attraverso il Dipartimento della Protezione Civile. È in questi casi che il Servizio Nazionale viene impegnato in tutte le sue componenti e strutture operative.

10.6 Superamento dell'emergenza

Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro di tutta la popolazione colpita dall'emergenza, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

11 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E ACCESSORIE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

All'associazione convenzionata, oltre alle attività istituzionalmente riconducibili ai ruoli svolti nell'ambito della protezione civile previste nel Decreto Legislativo n° 1 del 02/01/2018, sarà richiesto lo svolgimento di **attività complementari ed accessorie da svolgersi a supporto dell'amministrazione comunale** al fine di attuare le strategie di preventivazione ed intervento previste nel piano comunale di emergenza e suoi aggiornamenti adottato dall'amministrazione relativamente agli scenari di rischio ivi previsti:

- ✓ Rischio meteorologico
- ✓ Rischio idrogeologico
- ✓ Rischio sismico
- ✓ Rischio incendio interfaccia urbana e boschiva
- ✓ Rischio chimico industriale e vulnerabilità delle falde
- ✓ Attività di sorveglianza aerea
- ✓ Attività di supporto logistico ispettivo all'amministrazione extra eventi di protezione civile e sul territorio
- ✓ Attività di pattugliamento e pronta reperibilità

Le suddette attività dovranno essere svolte dalle associazioni garantendo la presenza sul territorio comunale di idoneo numero di volontari e mezzi in pronta disponibilità a seguito di specifica richiesta del Sindaco, quale Autorità di Protezione Civile per il territorio di competenza: a tal fine l'associazione dovrà garantire la reperibilità telefonica 24h/24h.

11.1 Rischio meteorologico

Attività di vigilanza e monitoraggio meteo a supporto dell'amministrazione comunale da attuarsi

garantendo la presenza di volontari in affiancamento al personale comunale soprattutto in caso di particolari situazioni di criticità idrogeologica e idraulica.

L'attività di collaborazione relativa al rischio meteorologico consiste nella vigilanza meteo sul territorio e nella consultazione periodica e costante delle previsioni meteorologiche con particolare riguardo alle situazioni di allerta meteo-idrologica e idraulica, rilevate dalle stazioni della rete di monitoraggio della regione Piemonte reperibili al sito:

http://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/snippets_arpa/allerta/index.html

I volontari aderenti all'associazione di protezione civile coadiuveranno l'amministrazione comunale nella diffusione dei bollettini di criticità, dei bollettini di aggiornamento e dei messaggi di allerta. L'attività sarà organizzata in base alle esigenze dell'unità di crisi se costituita o dell'Amministrazione comunale qualora si preveda l'evolversi di situazioni meteorologiche avverse.

11.2 Rischio idrogeologico

L'attività di monitoraggio su fiumi, rii e frane e dissesti idrogeologici ed i relativi interventi nel territorio comunale dovrà essere espletata con automezzi adeguatamente attrezzati di proprietà dell'Associazione, ovvero concessi in comodato d'uso con atto registrato e munito del relativo tagliando di aggiornamento da applicarsi sulla carta di circolazione (art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada).

Saranno considerati utili allo scopo i soli autoveicoli/autocarri, preferibilmente del tipo fuoristrada e/o Pick-Up, attrezzati con almeno una motopompa avente portata minima di svuotamento sufficienti e funzionali per le attività da eseguire anche carrellate ed auto alimentate.

11.3 Rischio sismico

Il comune di Borgo San Dalmazzo è passato dalla zona sismica 3 alla zona sismica 3S con deliberazione della Giunta Regionale n. 6-887 del 30 dicembre 2019.

L'attività richiesta ai volontari si esplicherà principalmente attraverso attività di collaborazione con l'Amministrazione in caso di evento sismico finalizzata alle verifiche sul territorio per prevedere evoluzioni di fenomeni dovuti a crollo instabilità di strutture luoghi pendii, interruzioni delle utenze, danni alle infrastrutture ecc..

11.4 Rischio incendio interfaccia urbana e boschiva

Le Associazioni si impegnano a prestare volontaria collaborazione per le attività di supporto idrico alle squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento, attivate in caso di necessità mediante l'impiego di propri automezzi di proprietà dell'Associazione/Gruppo Comunale, ovvero concesso in comodato d'uso con atto registrato, e con una squadra di volontari composta da almeno n. 2 unità. Gli stessi dovranno essere debitamente formati per le attività antincendio ed in possesso del relativo attestato. Costituirà titolo preferenziale il possesso della maggiore esperienza nell'alveo delle attività oggetto di convenzionamento.

Per le attività di cui ai punti precedenti tutti i veicoli dovranno essere permanentemente assicurati (RC Auto, la copertura assicurativa deve essere estesa allo svolgimento di attività di protezione civile) ed in regola con la revisione periodica per l'intero periodo di validità della convenzione e comunque dotati dei Dispositivi di segnalazione ottico- acustici conformi alla normativa vigente.

Tutti i volontari impiegati devono essere in **possesso dell'idoneità fisica** a svolgere le attività ed in **particolare i volontari adibiti ad attività antincendio** devono essere in possesso della idonea certificazione sanitaria secondo quanto stabilito dalla Conferenza Unificata del 25 luglio 2002, n. 597 – “Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato”, in ossequio a norme e disposizioni vigenti in materia.

L'attività dovrà essere espletata con automezzo attrezzato di proprietà dell'associazione, ovvero concesso in comodato d'uso con atto registrato all'Agenzia delle entrate e munito del relativo tagliando di aggiornamento da applicarsi sulla carta di circolazione (art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada), e con una squadra di volontari composta da minimo 2 unità. Saranno considerati idonei allo scopo i soli autoveicoli/autocarri, preferibilmente del tipo fuoristrada e/o Pick-Up.

Non saranno presi in considerazione gli autoveicoli di qualunque genere in abbinamento a carrelli

appendice dotati di moduli idrici poiché tale adattamento non consente un impiego in condizioni di sicurezza. Le Associazioni garantiscono la disponibilità nel prestare la propria attività, su richiesta dell'Amministrazione anche oltre il periodo di massima pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi o cittadini, anche su situazioni emergenziali di particolare entità e gravità per la pubblica e privata incolumità, che possono verificarsi su tutto il territorio comunale.

L'attività dovrà essere svolta da personale adeguatamente formato ai fini antincendio.

Possono presentare domanda le Associazioni di Volontariato/Gruppi Comunali che dispongono di automezzi, anche non attrezzato con modulo per lo spegnimento AIB, di proprietà dell'Associazione, ovvero concesso in comodato d'uso con atto registrato e munito del relativo tagliando di aggiornamento da applicarsi sulla carta di circolazione (art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada) e con una squadra di volontari composta da 2 unità per ciascun turno.

Le squadre di monitoraggio, per le attività A.I.B., dovranno disporre di una strumentazione minima (soffiatori e/o batti fiamma) per le eventuali operazioni di primo intervento di spegnimento su principio d'incendio.

11.5 Rischio chimico industriale e vulnerabilità delle falde

La valutazione del rischio chimico-industriale consiste nella stima della probabilità di accadimento dell'incidente in relazione al danno atteso, sugli insediamenti umani e sull'ecosistema in genere.

Si definisce incidente chimico-industriale un evento anomalo, soggetto ad un potenziale sviluppo incontrollabile, che colpisce un impianto industriale nel quale sono contenute sostanze chimiche aventi caratteristiche di "nocività" e tossicità per l'ambiente circostante. Questa "nocività" può manifestarsi sostanzialmente in tre modi, fra loro variamente combinabili:

- incendio e conseguente propagazione di un'onda termica e di fumi tossici (rilascio energetico -calore);
- esplosione e conseguente propagazione di un'onda d'urto (rilascio energetico-sovrappressione);
- diffusione di sostanze tossico-nocive, in forma di liquidi, vapori, fumi, polveri, nebbie o simili (rilascio tossico).

La pianificazione dell'emergenza per le industrie a rischio di incidente rilevante viene gestita mediante i Piani di emergenza esterna (Pee), redatti da parte della Prefettura per ciascun impianto, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti.

Il Comune, in ottemperanza a quanto stabilito dagli enti sovraordinati, interviene nella gestione dell'emergenza per quanto di competenza (soccorso alla popolazione).

Ai fini della pianificazione di emergenza esterna non hanno rilevanza solo i singoli eventi incidentali (cause impiantistiche), ma anche l'effetto di tali eventi sul territorio circostante ed in particolare sulla popolazione.

Per valutare i possibili scenari incidentali vanno quindi presi in considerazione:

- la tipologia di sostanza rilasciata;
- la durata dell'esposizione;
- l'ubicazione approssimativa del rilascio;
- le distanze di impatto.

Le azioni di pianificazione andranno impostate su tre diverse zone:

- Prima zona (zona di sicuro impatto): è caratterizzata da effetti sanitari comportanti una elevata probabilità di letalità anche per le persone mediamente sane. Questa area è presumibilmente limitata alle immediate adiacenze dello stabilimento.
- Seconda zona (zona di danno): pur essendo ancora possibili effetti letali per individui sani, almeno limitatamente alle distanze più prossime allo stabilimento, questa zona, esterna rispetto alla precedente, è caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per persone mediamente sane che non intraprendano le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone maggiormente vulnerabili (neonati, bambini, malati, anziani, etc...).
- Terza zona (zona di attenzione): questa area, esterna alla precedente, è caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, genericamente non gravi, a soggetti particolarmente

vulnerabili.

Una parte importante della pianificazione di emergenza consiste nel rendere noto alla popolazione i rischi a cui va incontro e informarla sui comportamenti da adottare in caso di incidente rilevante. I contenuti e le modalità della comunicazione saranno ovviamente differenti per le tre zone di pianificazione precedentemente individuate; si dovrà infatti svolgere un'informazione particolarmente attiva e capillare nella prima zona, mentre nella terza sarà sufficiente fornire notizie generalizzate sul problema.

11.6 Attività di sorveglianza aerea

Qualora l'Associazione abbia la disponibilità di velivoli ultraleggeri (tipo droni) e di volontari dotati di specifiche abilitazioni richieste per il volo si richiede la collaborazione finalizzata al monitoraggio del territorio a supporto delle attività di prevenzione e conoscitive che fanno capo all'amministrazione. Tali attività sono finalizzate alla prevenzione delle calamità naturali e al contrasto degli Incendi Boschivi e a tutte quelle situazioni di criticità correlate al rischio idrogeologico risolvibili con attività di manutenzione da effettuarsi sul territorio.

Il 31 dicembre 2020 diventando applicabile il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 947/2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e le sue successive modificazioni, decadono le regolamentazioni nazionali in materia di operazioni con UAS (aeromobile a pilotaggio remoto anche APR) a meno delle operazioni che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) n. 1139/2018 e degli aspetti che rimangono di competenza dello Stato Membro.

L'ENAC in data 4 gennaio 2021 ha pubblicato il Regolamento UAS-IT, applicabile dal 31 dicembre 2020, che disciplina quanto di competenza degli Stati Membri.

L'Associazione effettua l'attività oggetto della collaborazione sulla base delle disposizioni di volta in volta impartite dall'Amministrazione comunale prevedendo per l'intero periodo di validità della presente convenzione ore di volo sul territorio.

Le specifiche modalità operative e le procedure di attivazione dell'Associazione saranno stabilite dal responsabile della unità comunale di gestione della crisi che avrà il compito di individuare i giorni e le fasce orarie in cui effettuare il monitoraggio aereo.

L'attività di sorveglianza potrà avvenire anche a seguito delle osservazioni sistematiche preventive condotte dalle associazioni durante le attività di monitoraggio del territorio e finalizzate alla prevenzione delle situazioni di rischio.

12 RIMBORSI PER LE ATTIVITÀ ORDINARIE, CONTRIBUTI STRAORDINARI, LIQUIDAZIONI, RAPPORTI DI SERVIZIO E ATTIVITÀ DI CO-PROGETTAZIONE

12.1 Premessa alle attività di co-progettazione

L'articolo 12 della Legge 07/08/1990 n° 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (coordinato ed aggiornato, da ultimo, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) al comma 1 stabilisce che "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

Il sostegno alle associazioni del terzo settore persegue il fine di:

- sostenere «l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione» (ex 1);
- assicurare «il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento», nel rispetto dei principi della legge 7

agosto 1990, n. 241, dove la co-programmazione è finalizzata «all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili», mentre la co-progettazione è finalizzata «alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione».

L'Amministrazione potrà, pertanto, individuare enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato, nonché sottoscrivere convenzioni (in aggiunta a quella oggetto del presente bando) con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale «finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato», potendo rimborsare esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, nonché concedere agli stessi «sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati», purché predeterminati su base regolamentare interna.

In definitiva, si potrà:

- realizzare attività di partenariato, prevedendo il cofinanziamento degli interventi;
- sottoscrivere delle convenzioni, prevedendo solo il rimborso delle spese documentate in base a quanto disposto dal D. Lgs. 117/17;
- sostenere le iniziative dei soggetti, prevedendo di erogare contributi a fondo perduto (ossia, senza controprestazione).
- proporre attività di co progettazione finalizzate al recupero del territorio;
- proporre attività di co progettazione finalizzata alla formazione e informazione in materia di protezione civile rivolta a personale dell'amministrazione o soggetti terzi;
- proporre attività di co progettazione finalizzata alla sensibilizzazione ed inclusione della popolazione in tema di protezione civile e salvaguardia del territorio.

12.2 Copertura finanziaria

Tenuto conto delle attività svolte e delle spese rendicontate in relazione al precedente affidamento, l'Amministrazione comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 3 del D. Lgs. n. 1/2018 e dell'art. 56 *Convenzioni*, commi 2 e 4 del D. Lgs. n. 117/2017, previa verifica delle disponibilità presenti a bilancio riconoscerà alla associazione che sottoscriverà la convenzione oggetto del presente bando il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate nella misura massima di euro 18.000 per ciascun anno.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo i costi sostenuti dalla associazione relativamente ai quali potrà essere riconosciuto il rimborso spese potranno essere relativi a corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione dei volontari, spese relative alla copertura rc dei volontari e dei veicoli e comunque spese assicurative in genere, tesseramenti, vestiario, carburanti e lubrificanti, spese telefoniche, acquisto abbigliamento, attrezzature specifiche e D.P.I., costi relativi all'ordinaria manutenzione dei veicoli e attrezzature di proprietà o in uso nonché ogni costo diretto o indiretto limitatamente alla quota parte imputabile alle attività oggetto della convenzione espletate a favore del Comune di Borgo San Dalmazzo.

Le somme saranno liquidate a seguito di presentazione di relazione delle attività svolte e dei giustificativi di spesa da parte dell'Associazione.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli funzionali a verificare l'attinenza, l'effettività e la congruità delle spese oggetto di rendicontazione.

Si evidenzia (vedasi art 17 del CTS) che l'attività prestata dai volontari deve essere a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate (con esclusione di qualsiasi rimborso forfettario), consentito entro i limiti preventivamente stabiliti e autorizzati dall'organizzazione in ragione anche dell'organizzazione specifica del servizio, della natura dei rapporti di lavoro, del rapporto numerico tra volontari ed eventuali lavoratori stipendiati. Tale rimborso, che è a carico dell'organizzazione, rappresenta una delle voci di costo rimborsate dell'amministrazione.

12.3 Rapporti di servizio periodici

L'Associazione, oltre ad attivare in caso di necessità le normali procedure operative per far intervenire le strutture preposte in casi di emergenza, provvederà a stilare un rapporto di servizio semestrale (in coincidenza con la richiesta di rimborso) a testimonianza delle attività eseguite che invierà all'amministrazione a mezzo posta elettronica o nei modi che l'amministrazione riterrà più opportuni.

12.4 Eventuale assegnazione di beni comunali

Il Comune, per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione può concedere alla associazione l'uso di un bene immobile quale sede operativa per il coordinamento delle attività sul territorio procedendo inoltre all'assegnazione di beni mobili comunali, in comodato gratuito ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività convenzionate.

Il Comune si riserva il diritto di rientrare nella piena disponibilità di ogni bene mobile o immobile concesso in uso all'Associazione in caso di motivate e comprovate situazioni di urgenza e necessità, per tutto il periodo in cui le stesse perdurano.

Tutti i beni consegnati dal Comune alla Associazione saranno inventariati in un elenco sottoscritto da ambedue i soggetti e conservato in atti da entrambe le parti. L'elenco sarà periodicamente aggiornato a seguito di eventuale assegnazione di ulteriore attrezzatura o al momento di modificazioni (anche temporanee) intervenute nelle precedenti assegnazioni in uso.

Al momento della consegna di ogni attrezzatura e bene individuato, le parti procederanno alla redazione di apposito "verbale di consegna", (con data e numero da riportare a margine nell'elenco dei beni predetto) ove saranno indicati gli specifici termini del rapporto a cui le parti si devono attenere.

L'Associazione si impegna a mantenere le attrezzature ed i beni mobili efficienti facendosi carico di ogni responsabilità relativa alla sicurezza degli stessi, curandone l'ordinaria manutenzione e impegnandosi a restituire quanto ricevuto in uso, nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento dell'affidamento, salvo il normale deperimento per l'uso.

Qualora su beni mobili o immobili ricevuti in uso gratuito dovessero riscontrarsi problematiche relative alla sicurezza, l'Associazione dovrà darne immediata segnalazione al Comune, impedendo l'ulteriore utilizzo del bene sino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza. In ogni caso il Comune non assumerà responsabilità alcuna relativamente al verificarsi di eventi pericolosi o dannosi in caso di omessa o tardiva segnalazione da parte dell'Associazione.

L'Associazione si impegnerà altresì a farsi carico della pulizia e della manutenzione ordinaria degli eventuali immobili concessi in uso temporaneo e gratuito.

Rimarranno a carico del Comune gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa ai beni immobili concessi in dotazione e relativi alla manutenzione straordinaria dei veicoli e beni mobili concessi in comodato d'uso e le spese relative al consumo di energia elettrica e di riscaldamento relativo ai locali concessi in uso temporaneo e gratuito.

L'associazione, relativamente ai veicoli in uso gratuito messi a disposizione dall'amministrazione comunale, si impegna a stipulare idonei contratti per l'assicurazione relativa ai veicoli in uso, attivando e mantenendo le coperture assicurative obbligatorie RCA e le garanzie accessorie richieste dal Comune di Borgo San Dalmazzo al fine di tenere indenne il comune da ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività delegata all'Associazione nonché ha sostenere il pagamento del bollo auto se dovuto per legge.

13 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA CANDIDATURA

L'iscrizione nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione Piemonte e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore" costituisce il presupposto necessario per il riconoscimento formale e per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte delle autorità locali di Protezione Civile del proprio territorio (le regioni, le provincie e i comuni). Le modalità per richiedere l'iscrizione negli elenchi territoriali sono

disciplinate dalle rispettive legislazioni regionali che determinano altresì i necessari requisiti di idoneità tecnico- operativa delle organizzazioni e la periodicità di aggiornamento del possesso dei medesimi. Tali requisiti devono, comunque, soddisfare i seguenti 3 criteri minimi di base:

1. esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche:
 - a. assenza di fini di lucro;
 - b. esplicitazione dello svolgimento di attività di Protezione Civile;
 - c. presenza prevalente della componente volontaria;
2. Assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge (per i gruppi comunali e intercomunali il presente requisito e' riferito esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi). L'ufficio locale del casellario, sito presso ogni Procura della Repubblica, rilascia all'interessato il certificato del casellario giudiziale (art. 24 T.U.), il quale: contiene i provvedimenti in materia penale, civile e amministrativa (i provvedimenti penali di condanna definitiva e i provvedimenti afferenti all'esecuzione penale, i provvedimenti relativi alla capacità della persona – interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno – i provvedimenti relativi ai fallimenti – i quali non sono più iscrivibili dal 1° gennaio 2008 – i provvedimenti di espulsione e i ricorsi avverso questi). A partire dal 26 ottobre 2019, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 122/2018, il certificato del casellario giudiziale riassume gli ex certificati penale e civile, di cui ai previsti articoli 25 e 26 T.U.) e, per il cittadino italiano, contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.
3. Aver realizzato nel precedente triennio attività di Protezione Civile a carattere locale, regionale o nazionale riconosciute espressamente dai rispettivi Enti di riferimento

Pertanto possono presentare istanza le Associazioni di Volontariato che alla data di scadenza del presente avviso risultino regolarmente iscritte al Registro unico del Terzo Settore (RUNTS) se istituito con sede operativa presso il comune di BORG SAN DALMAZZO.

14 MODALITÀ E TERMINI PER LA CANDIDATURA

I Rappresentanti legali delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile possono manifestare il proprio interesse alla sottoscrizione della convenzione solo ed esclusivamente seguendo la procedura di seguito specificata:

14.1 Compilazione del Modello di Istanza

Compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modulo istanza partecipazione, di cui all'ALLEGATO MODELLO ISTANZA al presente avviso, stampandolo su carta intestata dell'Associazione.

La domanda deve essere firmata digitalmente ovvero in modo olografo, in tal caso alla stessa dovrà essere allegata (formando un unico documento pdf) la copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.\

14.2 Invio dell'istanza

Il modulo di istanza, compilato e corredato dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti dovrà essere inviato a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it

L'oggetto della PEC dovrà riportare tassativamente la seguente dicitura:

“PROTEZIONE CIVILE CONVENZIONE 2025 MANIFESTAZIONE INTERESSE – “
seguito dal *nome dell'associazione*.

L'istanza di partecipazione e la documentazione allegata a corredo della stessa dovranno pervenire esclusivamente nella modalità di cui al punto precedente entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Sito dell'Amministrazione comunale.

14.3 Dichiarazioni da rendere a nome del rappresentante legale

Il rappresentante l'Associazione dovrà dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 quanto indicato nella

istanza di partecipazione.

14.4 Documentazione da produrre a corredo dell'istanza

L'istanza dovrà essere corredata della documentazione ivi richiesta.

I documenti devono essere prodotti esclusivamente in formato pdf e devono avere contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, inoltre ogni documento deve costituire un unico file.

15 AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI PRIORITÀ

È demandata al Responsabile del Procedimento, la verifica della regolarità formale delle domande pervenute e del possesso dei requisiti di ammissibilità.

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni qualora le domande pervenute dovessero risultare carenti dal punto di vista non sostanziale.

Terminata la predetta fase di ammissibilità delle istanze, e l'attribuzione del punteggio secondo i criteri di priorità di cui alla tabella **ALLEGATO 2** verrà stabilita la graduatoria al fine di proporre all'amministrazione l'elenco dei candidati idonei.

L'Amministrazione procederà alla stipula della Convenzione con l'organizzazione prima classificata in graduatoria.

16 EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

L'organizzazione di volontariato aggiudicataria sarà invitata a sottoscrivere la convenzione entro 15 giorni dalla convocazione.

Lo schema di convenzione viene approvato contestualmente al presente atto.

Le Organizzazioni di volontariato, candidandosi, accettano e si impegnano a rispettare le condizioni previste dal presente bando di interesse.

L'Amministrazione si riserva sin da ora la facoltà di effettuare, nel corso della validità della convenzione, ispezioni non concordate presso la sede della Associazione al fine di verificare il permanere delle condizioni utili alla collaborazione assicurata, e per l'effetto di conferma o decadenza della Convenzione in essere.

17 INAMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE E DECADENZA

Non saranno prese in considerazione e saranno quindi escluse le domande:

- - presentate oltre il termine di scadenza fissato dalla presente manifestazione d' interesse;
- - incomplete o difformi da quanto previsto;
- - inviate con modalità diverse da quelle indicate all' art 14 Modalità e termini per la candidatura del presente avviso;
- - inviate da Organizzazioni di Volontariato non iscritte all'Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte alla data di scadenza del presente avviso;
- - inviate da Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per le quali si accerti il mancato possesso dei requisiti di partecipazione.

18 RACCOLTA DEI FONDI

18.1 Enti del terzo settore non commerciali

Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività previste dall'articolo 5 del Codice del terzo settore (CTS) ed in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 dell'articolo 79 dello stesso codice.

L'Amministrazione comunale di BORGIO SAN DALMAZZO favorisce per il soggetto convenzionato la raccolta fondi nei modi prescritti dal D.Lgs. 117 03/07/2017 "codice del terzo settore" anche attraverso la partecipazione a progetti di interesse collettivo e attraverso l'analisi ed il finanziamento di proposte progettuali di specifico interesse per l'Amministrazione.

Secondo i disposti dell'articolo 79 del CTS le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice del terzo settore, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con le amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

Per raccolta fondi (vedasi art 7 del CTS) si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore (non ancora pubblicato).

La normativa vigente prevede incentivi fiscali, in forma di deduzioni e detrazioni, per i soggetti che elargiscono donazioni al Terzo settore. Quest'ultimi, ai fini del calcolo della natura fiscale degli Enti di Terzo Settore (ETS), sono considerate entrate non commerciali.

Altre modalità di raccolta fondi da parte degli ETS sono:

- l'accesso a risorse finanziarie pubbliche;
- la richiesta di destinazione del 5 per mille o forme di supporto da parte della Fondazione Italia Sociale.

Inoltre, gli ETS possono essere destinatari di diritti di uso in comodato o in concessione di immobili pubblici, anche per singole iniziative.

Il codice del Terzo settore formalizza giuridicamente l'attività di raccolta fondi, disciplinandola in dettaglio e ammettendo, tra l'altro, il fundraising, per finanziare qualche progetto o causa, spesso per attività a scopo sociale come attività svolta in forma stabile e organizzata, nonché prevedendo forme adeguate di rendicontazione.

Sono inoltre previsti incentivi fiscali per le elargizioni liberali nei confronti degli ETS.

In forza della normativa vigente, poi, lo Stato, le regioni e le province autonome sono tenuti a promuovere le opportune iniziative per favorire l'accesso degli ETS ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei.

Il codice del Terzo settore ha inoltre introdotto meccanismi volti a facilitare la diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale.

Si veda specificatamente

- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo settore": artt. 7, 79, 87
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale": art. 18
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi": art.143, c.3, lett. a)

18.2 Casi specifici le raccolte pubbliche di fondi

Costituiscono una particolare tipologia di raccolta fondi, la quale prevede la cessione (anche tramite la vendita) di beni di modico valore o servizi ai sovventori in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Tali eventi non vengono considerati attività commerciale, anche laddove i beni o i servizi siano venduti ad un prezzo determinato, proprio perché possono essere effettuati solamente a livello

occasionale, e quindi in numero limitato durante l'anno.

Gli ETS non commerciali che effettuano durante l'anno questa specifica tipologia di raccolta fondi devono redigere, per ogni raccolta effettuata, un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, inserendolo all'interno del bilancio di esercizio.

La previsione relativa alle raccolte pubbliche di fondi è stata inserita nel codice del Terzo settore riprendendola letteralmente dal Testo unico delle imposte sui redditi.

18.3 Casi specifici il 5 per mille

Gli enti beneficiari del riparto del 5 per mille sono soggetti a specifici obblighi di rendicontazione e trasparenza secondo le modalità e i termini previsti, da ultimo, dal dpcm del 23 luglio 2020.

18.4 Casi specifici enti filantropici

Nel caso degli enti filantropici, l'atto costitutivo deve indicare i principi ai quali attenersi per la gestione del patrimonio, delle raccolte fondi e delle risorse in genere delle risorse, oltre che alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi.

18.5 Impresa sociale

La riforma contempla norme specifiche per le imprese sociali, dando loro la possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative, e prevedendo misure agevolate volte a favorire gli investimenti di capitale.

18.6 Obblighi e divieti

Nello svolgimento delle attività di raccolta fondi gli ETS devono rispettare i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

18.7 Rendicontazione delle raccolte pubbliche di fondi

Gli Enti del terzo settore non commerciali, comprese le Organizzazioni di Volontariato le Associazioni di promozione sociale che si avvalgono del regime forfetario speciale, devono inserire all'interno del bilancio di esercizio un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche attraverso una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate nel corso dell'esercizio.

I rendiconti delle raccolte pubbliche di fondi, unitamente al bilancio di esercizio, devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), ai fini della pubblicazione.

18.8 Enti del terzo settore con finalità commerciali

Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5 *Attività di interesse generale* del codice del terzo settore, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 dell'articolo 79 *Disposizioni in materia di imposte sui redditi* dello stesso codice, nonché le attività di cui all'articolo 6 *Attività diverse* (del codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)), fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.

19 NOTE COMUNI SULL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE E SULLE COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 del CTS e dell'articolo 39 comma 1 lettera c) del DLGS 02/01/18 n° 1 gli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione dovrà inventariare tutte le attrezzature specifiche e la strumentazione di cui dispone al fine di renderne conto alla amministrazione al fine di garantire il rispetto dei limiti imposti dalla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro, dando atto che le attività di formazione rimangono a carico dell'associazione.

20 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Il presente avviso è pubblicato sul sito informatico della Città di BORGO SAN DALMAZZO nella sezione amministrazione trasparente

21 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 26 *Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati* del d.lgs. 33/2013, le stazioni appaltanti devono pubblicare, altresì, gli atti con i quali sono determinati, in osservanza dell'articolo 12 *Provvedimenti attributivi di vantaggi economici* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, operanti nel terzo settore. Con la delibera n. 59/2013 l'Autorità ha individuato l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del citato art. 26, precisando che la disposizione si riferisce a tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse. **L'obbligo di pubblicazione è riferito, altresì, agli atti di concessione dei benefici suindicati.** Inoltre, le stazioni appaltanti, a pena di inefficacia dei relativi atti, devono provvedere alla pubblicazione dei provvedimenti che dispongono, in favore del medesimo beneficiario, concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso di un anno solare. La norma esclude dalla pubblicazione i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al predetto articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 27 *Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari* del d.lgs. 33/2013, la comunicazione degli atti di concessione dei benefici di cui all'articolo 26, comma 2 deve necessariamente contenere:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Le informazioni suindicate devono essere riportate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

22 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Si dà atto che, ai sensi dell' art. 3, c. 8 della L.136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta, l'Associazione è tenuta ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, ai sensi dell'

art. 3, c. 9-bis della stessa Legge, così come aggiunto dal D. L. 187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

23 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 241/1990 è il Comandante del Servizio Polizia Municipale. Allo stesso competono i compiti previsti dall'articolo 6 della citata Legge 241/90.

24 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dei requisiti dei partecipanti in ordine alla presente procedura.

Inoltrando la propria candidatura, il Legale Rappresentante dell'Associazione di Volontariato autorizza al trattamento dei dati per le finalità di cui al presente procedimento.

Titolare del trattamento dei dati è il sindaco pro tempore della Città di BORGIO SAN DALMAZZO Roberta Robbione.

25 DOCUMENTI ALLEGATI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La documentazione da allegare alla manifestazione di interesse è elencata di seguito:

25.1 ALLEGATO 1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

L'istanza dovrà essere compilata in tutte le sue parti;

Alla stessa andranno allegati i documenti ivi richiesti.

L'istanza dovrà essere sottoscritta in modo olografo o digitale dal rappresentante legale.

25.2 ALLEGATO 2 SCHEDA DEI CRITERI DI PRIORITA'

La scheda dovrà essere compilata in tutte le sue parti editabili.

La stessa dovrà essere sottoscritta in modo olografo o digitale dal rappresentante legale.

25.3 ALLEGATO 3: SCHEMA DI CONVENZIONE

Sarà sottoscritta dal rappresentante legale e dall'amministrazione.

Il Responsabile del Servizio/Procedimento
Dott. Andrea Arena